



# CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

*Città Metropolitana di Roma Capitale*

## **Servizio 7 Polizia locale**

Prot. Int. 08/12-3 – 2020 - R.G. – A. C.d.S.

Ord. n. 91

del 05 marzo 2020

Prot. Gen. n. 21950

### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7**

- **PRESO ATTO:**

- della nota n.20686 datata 03 marzo 2020, con cui la casa di produzione cinematografica World Video Production s.r.l. l., chiede di istituire la disciplina viaria, temporanea, di sosta vietata con rimozione in via De Mattias e in via Terme di Traiano altezza civico 39, al fine di consentire lo svolgimento delle riprese cinematografiche, del lungometraggio “Naufragi”;
- dell’Autorizzazione di occupazione di suolo pubblico n.47 datata 04 marzo 2020, con cui il Servizio 3 Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali del Comune di Civitavecchia concede l’utilizzo del suolo pubblico;

- **RITENUTO** di dover adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per la circolazione e garantire il regolare svolgimento dei lavori di che trattasi;

- **VISTI:**

- gli artt. 5 comma 3° - 7 – 11 – 12 e 37 del vigente D.L. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;
- il D.L. n.267/2000;
- lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Civitavecchia;
- il Decreto sindacale di cui al prot. n.55276 del 13 giugno 2019 relativo al conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio 7 “Polizia Locale, Viabilità”;

### **ORDINA:**

1. dalle ore 0:00 del giorno 09 marzo 2020 fino alle ore 24:00 del giorno 11 marzo 2020, in:

- VIA DE MATTIAS, entrambi i lati;
- PIAZZA VERDI, entrambi i lati del tratto compreso tra via De Mattias e via Mascagni;

l’istituzione della disciplina temporanea di sosta vietata con rimozione ad esclusione dei veicoli addetti alle riprese cinematografiche;

2. dalle ore 0:00 del giorno 12 marzo 2020 fino alle ore 24:00 del giorno 13 marzo 2020, in:

- VIA TERME DI TRAIANO, lato Roma altezza civico 39 per numero 3 (tre) stalli di sosta;

l’istituzione della disciplina temporanea di sosta vietata con rimozione ad esclusione dei veicoli addetti alle riprese cinematografiche;

**Il presente provvedimento, in caso di rinvio, sospensione o annullamento dei lavori per cui lo stesso è stato emanato, perderà automaticamente la sua efficacia, subito dopo che ne sia data comunicazione al Comando di P.L. da parte del responsabile dell'intervento.**

## DISPONE

1. che la presente ordinanza venga trasmessa:
  - alla Soc. World Video Production s.r.l.:
    - per l'esecuzione del presente provvedimento, mediante la messa in opera di tutta la segnaletica stradale occorrente, in conformità al D.M. 10-07-2002, nonché delle strutture materiali (transennamento dell'intera area interdetta, nonché presidio della medesima con personale idoneamente abbigliato e munito di strumentazione per viabilità (paletta) necessari per l'esecuzione del presente provvedimento (movieri);
    - per il posizionamento dei segnali di sosta vietata con rimozione da posizionarsi almeno 48 ore prima dell'inizio dei divieti, dando comunicazione scritta al Comando di P.L. del giorno e ora di apposizione della segnaletica;
    - per la rimozione della segnaletica temporanea utilizzata, una volta ultimate le riprese cinematografiche;
  - al locale Commissariato di P.S., alla Compagnia dell'Arma dei C.C., alla Compagnia della G.d.F., al servizio di Soccorso del 118, al Distaccamento dei VV.F.;
  - alle società CO.TRA.L. s.p.a. e C.S.P. s.r.l., ognuno per i provvedimenti di propria competenza;
  - al Servizio 3 – Sezione Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali del Comune di Civitavecchia per il controllo tecnico circa l'installazione della segnaletica stradale.
  - alla soc. ASTRAL s.p.a. per la comunicazione sul sito della mobilità della Regione Lazio.
2. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito *web* del Comune di Civitavecchia, nonché mediante l'apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.
3. Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.
4. Qualunque persona che non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alle sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale.
5. Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
6. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio 7, Comandante del Corpo di Polizia locale, 1° Dirigente Dott. Ivano BERTI al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7  
Comandante del Corpo di Polizia locale  
1° Dirigente Dott. Ivano BERTI

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI